

COMUNE DI CORBARA
PROVINCIA DI SALERNO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Corbara, lì 27.12.2016

AL REVISORE DEI CONTI

SEDE

OGGETTO:

**Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2016.
Richiesta di parere**

L'art. 4 del CCNL 1 aprile 1999 prevede che in ciascun Ente la parte pubblica e la parte sindacale procedono alla stipula del contratto decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 e nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 17 dello stesso CCNL.

Con determinazione dirigenziale n. 275 del 16.12.2016, il Responsabile dell'Area Finanziaria ha proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 per la negoziazione dell'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI).

A conclusione della procedura di contrattazione tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale, nella seduta del 23.12.2016 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2016.


In ossequio a quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, Codesto Organo di revisione deve provvedere al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dalle norme di legge in materia.

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l'elaborazione della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria", che sono stati utilizzati per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come richiesto dall'art. 40, comma 3-sexies, del succitato D.lgs. n. 165/2001.

A tal fine si trasmette in allegato il testo dell'ipotesi di CCDI sottoscritto in Delegazione trattante e la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.sa Ornella Nasta



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Corbara, li 27.12.2016

Oggetto: Attuazione della disciplina dettata dagli articoli 40 e 40bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria sulla ipotesi di accordo annuale relativo al Contratto integrativo economico per l'anno 2016.

Premessa

Nelle pubbliche amministrazioni le materie afferenti la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione decentrata integrativa sono disciplinate dal Titolo III del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'articolo 40 prevede che:

- ⇒ Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. *(Comma 3-bis)*
- ⇒ A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di controllo interno, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. *(Comma 3-sexies)*

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l'elaborazione della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria", che tutti gli enti devono utilizzare per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come richiesto dalla richiamata normativa. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:

- > a supportare la *delegazione trattante di parte pubblica* con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- > a supportare gli *organi di controllo* con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- > a fornire al *cittadino / utente*, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999, le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 15 dello stesso CCNL e nell'art. 31 del CCNL 22.01.2004.

L'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta comunale n. 114 del 19.12.2016, ha proceduto alla nomina della Delegazione Trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 01.04.1999.

Con determinazione dirigenziale n. 275 del 16.12.2016, il Responsabile dell'Area Finanziaria ha proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004 per la negoziazione della presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2016.

In data 23 dicembre 2016, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2016 per il personale non dirigente.

L'accordo è stato stipulato con l'osservanza particolare delle seguenti disposizioni:

- ✓ art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ artt. 15 e 17 del CCNL sottoscritto il 01.04.1999 per il personale del comparto Regioni – Autonomie locali;
- ✓ artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004 per il personale del comparto Regioni – Autonomie locali;
- ✓ art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che ha introdotto specifici vincoli alla contrattazione decentrata nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, come successivamente modificato dal comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014;
- ✓ art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Per quanto attiene la tipologia delle materie trattate al tavolo negoziale, si è tenuto conto del comma 2, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 1 agosto 2011 n. 141 che interpreta autenticamente il comma 5 dell'art. 65 del d.lgs. 150/2009, relativo ai contratti collettivi nazionali. Tale disposizione stabilisce che le norme sui contratti collettivi nazionali demandate alla sottoscrizione della nuova tornata contrattuale sono solo quelle che disciplinano il procedimento di stipulazione e controllo e non quelle che incidono sulla definizione delle materie di competenza dei contratti stessi e pertanto, viene confermata l'immediata e piena applicabilità dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001 che esclude dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali e la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da due distinti moduli, così articolati:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO.

Data di sottoscrizione	⇒ in data 23 dicembre 2016, la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate con relativa disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse.
Periodo temporale di vigenza	⇒ l'ipotesi di accordo afferisce alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, che, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 4, comma 1, dello stesso CCNL, sono determinate in sede di CDI con cadenza annuale. (<i>Contratto integrativo economico per l'anno 2016</i>).
Composizione della delegazione trattante	<p>Per l'Amministrazione comunale le trattative sono state condotte dalla Delegazione Trattante di parte pubblica, nominata con delibera di Giunta comunale n. 114 del 19.12.2016 e così composta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dott.ssa Ornella Nasta, Segretario Comunale - Presidente; 2. Dr. Luigi Troiano, Responsabile del Servizio Finanziario – componente; <p>La parte sindacale ammessa alla contrattazione è composta dalla RSU Aziendale, dott.ssa Carla Giordano e dalle seguenti organizzazioni sindacali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. CGIL – FP, sig. Alfonso Rianna, presente alla trattativa b. CISL – FPS, , non presente alla trattativa che ha delegato la Dott.ssa Giordano a sottoscrivere per suo conto l'accordo decentrato c. UIL – FPL, sig. Donato Salvato, presente alla trattativa <p>Al termine della fase negoziale, l'ipotesi di accordo è stata sottoscritta dalla RSU Aziendale e dalle seguenti OO.SS.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UIL – FPL, sig. Donato Salvato, • CGIL – FP, sig. Alfonso Rianna • UIL – FPL, sig. Donato Salvato
Soggetti destinatari	Il presente contratto integrativo economico si applica al personale inquadrato nelle categorie professionali di cui al CCNL 31.03.1999 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - esclusi i dipendenti appartenenti all'area delle posizioni organizzative.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Il contratto integrativo economico ha disciplinato esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016. In particolare, sono state trattate le seguenti materie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17; b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione corrisposti al personale sulla base di obiettivi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi; i criteri di ripartizione delle risorse per le finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a); c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere d), f), i).

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>Con nota prot. N. 5911 del 28.12.2016, il Presidente della Delegazione trattante ha trasmesso la presente "Relazione illustrativa" e la "Relazione tecnico-finanziaria" al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, in base a quanto disciplinato dall'art. dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. N.5922 del 28.12.2016, ha trasmesso l'attestazione di compatibilità dei costi della suddetta ipotesi di contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 150/2009</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2014/2016 è stato adottato con delibera di Giunta comunale n.12 del 24.02.2016, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013. L'art. 11 del d.lgs. 150/2009 è stato abrogato dall'art. 53 dello stesso D.lgs. n. 33/2013.</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, attualmente disciplinato dal D.lgs. n. 33/2013. Il Comune di Corbara procede costantemente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei dati indicati dalla su richiamata normativa.</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 150/2009</p>
Eventuali osservazioni		<p>Atteso che, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009, la valutazione delle prestazioni del personale con funzioni dirigenziali e il controllo strategico, sono attribuite all'"Organismo indipendente di valutazione", l'Amministrazione comunale ha proceduto alla nomina dello stesso in forma monocratica.</p>

MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Come evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, la contrattazione integrativa è espressamente regolata dai contratti collettivi nazionali e deve rispettare limiti e materie in essi previsti. Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie, descritti nella stessa circolare.

In particolare, per quanto attiene al *contratto integrativo normativo* (c.d. articolato), con il quale si definiscono le regole generali concordate in sede integrativa riferite ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello, si rileva che nel nostro Ente tale tipologia contrattuale è stata definita in data 26.04.2004 a valere per la tornata contrattuale 2002-2005.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che attua la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si rileva che ai sensi dell'art. 65, comma 4, del D.lgs. 150/2009, gli enti del comparto sono obbligati all'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Nello specifico i contratti integrativi devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2011 e in caso di mancato adeguamento cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non saranno ulteriormente applicabili.

Con la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13.05.2010, sono stati emanati gli indirizzi applicativi del richiamato D.lgs. n. 150/2009. In tale ambito, è stato precisato che, con le modifiche introdotte all'art. 40, comma 1 e comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sono state escluse dalla contrattazione collettiva tutte quelle materie attinenti all'organizzazione del lavoro, alla gestione del rapporto di lavoro, alla mobilità ed eccedenze di personale, alla formazione professionale e articolazione dell'orario di lavoro.

Tenuto conto che a partire dall'anno 2010 la contrattazione nazionale è rimasta bloccata per effetto dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, questo Ente ha ritenuto opportuno non procedere all'avvio di una sessione negoziale per la stipula di un nuovo *contratto decentrato integrativo normativo*, in quanto risulta evidente che solo dopo la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo di lavoro di livello nazionale, sarà possibile redigere una piattaforma contrattuale in grado di recepire le innovazioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009.

Ritenuto, pertanto, che anche il *contratto decentrato normativo* debba ritenersi non più confacente con l'attuale disciplina legislativa e contrattuale, la Delegazione Trattante procede annualmente alla sottoscrizione di un *Contratto integrativo economico*, con il quale vengono disciplinate esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione delle disposizioni inserite nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

A seguito avvio del tavolo negoziale per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016, nella seduta del 23.12.2016 la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il *contratto integrativo economico anno 2016*.

Il presente modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione del Revisore dei conti ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e contrattuali. Di seguito vengono illustrati i contenuti e gli eventuali elementi necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Con il primo articolo viene specificato che il contratto è destinato a regolamentare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004. Il presente contratto concerne il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.

Art. 2 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

Con il presente articolo viene recepita a livello locale la speciale disciplina recata dall'art. 64 del D. Lgs. n. 165/2001, in base alla quale, nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel contratto, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della disposizione contrattuale.

Art. 3 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili

Con il presente articolo vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate secondo la disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL 1.4.1999. Al fine di fornire un quadro esaustivo delle modalità di costituzione del fondo, si è ritenuto utile avvalersi della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie: **“risorse decentrate stabili”**, utilizzando le voci riportate al comma 2, e **“risorse decentrate variabili”**, utilizzando le voci indicate dal comma 3.

In particolare, sono state redatte n. 2 tabelle che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie nei fondi per la contrattazione decentrata, così distinte:

- 1) **Tabella A**, recante la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e restano confermate per gli anni successivi, nella quale vengono illustrati i riferimenti normativi che hanno portato alla determinazione del fondo secondo la disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL sottoscritto il 1.4.1999. Lo stesso rappresenta la base di partenza del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa ed è integrato dalla disciplina dai contratti nazionali di lavoro successivi al CCNL 1998/2001 e rientrati nel concetto di stabilità e continuità, che restano anch'essi confermati per gli anni successivi;
- 2) **Tabella B** riportante alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 31, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi della **Tabella A**;

Si precisa che nella Tabella B vengono inserite le risorse per il finanziamento dell'indennità di comparto, relativamente alla prima colonna della tabella D, in quanto, in base a quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 22.01.2004, tali risorse sono da reperire con mezzi di bilancio dell'Ente, mentre le somme relative alla seconda e alla terza colonna sono a carico del fondo delle risorse decentrate stabili.

A tal fine, annualmente vengono determinate le somme occorrenti al finanziamento dell'indennità di comparto previste dalla prima colonna, che non devono essere considerate quale parte integrante che costituisce l'importo complessivo del fondo, ma risorse a destinazione vincolata al finanziamento di una parte dell'indennità di comparto. Pertanto, tali somme non vanno inserite nella Tabella 15 del Conto Annuale.

In ossequio alle succitate disposizioni, il fondo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016 è determinato con gli importi riportati nel seguente prospetto.

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016	
<i>RISORSE STABILI TABELLA A</i>	€ 45.541,98
<i>RISORSE STABILI TABELLA B</i>	€ 25.404,53
<i>RISORSE DECENTRATE STABILI</i>	€ 70.946,51

Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147

Il presente articolo illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.

Per la corretta applicazione delle citate disposizioni, l'Ente si è avvalso delle indicazioni fornite dalla circolare n. 20 del 08.05.2015, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, occorre garantire il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 e, quindi, riduzione per rispetto del limite 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione effettuata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010.

Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2014, sottoscritto nella Delegazione trattante del 03.09.2015, si rileva che il fondo ha subito una riduzione per un importo di € 16.825,31. Pertanto, il fondo complessivo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016, anche in ossequio alle disposizioni dettate dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 viene così rideterminato:

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	
<i>RISORSE DECENTRATE STABILI</i>	€ 70.946,51
<i>Riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013</i>	€ 16.825,31
<i>RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI</i>	€ 54.121,20

Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina indicata dal comma 3 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai contratti nazionali vigenti.

Nella **Tabella C** vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili che assumono caratteristiche di eventualità e di variabilità.

In seguito all'applicazione della predetta disciplina, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016 viene così rideterminato.

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015	
<i>RISORSE DECENTRATE STABILI</i>	€ 54.121,20
<i>RISORSE DECENTRATE VARIABILI</i>	€ 99.848,49
<i>RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI</i>	€ 153.969,69

Riduzione del fondo ex art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208

Sul fondo complessivo delle risorse stabili e variabili occorre procedere all'applicazione della nuova disciplina introdotta ex art. 1, comma 236, della legge 28.12.2015, n. 208, in base alla quale a decorrere dal

1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per la corretta applicazione delle citate disposizioni, l'Ente si è avvalso delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 23.03.2016, dalla quale si evince che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento. Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa "andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento".

Atteso che la formulazione della nuova norma è sostanzialmente uguale a quella inserita nell'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010 per il periodo 2011/2014, si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo:

- > con la Circolare n. 16 del 02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente le informazioni generali e le istruzioni sulla corretta compilazione del Conto annuale anno 2012, con la quale vengono segnalati gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto della normativa in esame;
- > dalla delibera n. 51 del 4.10.2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, che ha messo un punto fermo per la corretta applicazione della norma con riferimento alle risorse correlate alla lettera k) dell'art. 15 del CCNL di comparto, secondo cui le risorse incentivanti destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78;
- > dalla delibera n. 58 del 12.07.2011 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti Puglia, che, per quanto attiene all'utilizzo delle economie dell'anno precedente di cui al comma 5 dell'art. 17, ha ritenuto che i residui dell'anno 2009 non devono essere computati nel calcolo del "tetto" 2010 e, di conseguenza, anche i residui che si verificheranno negli anni successivi non dovranno essere considerati.

Dopo l'applicazione dei criteri innanzi descritti, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2016, comprensivo delle somme non soggette a riduzione, è determinato nel seguente importo.

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	
RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	€ 153.969,69
Riduzione del fondo ex art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208	€ 3.863,25
RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI	€ 150.106,44

Art. 4 – Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente, si è proceduto ad individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti e dell'indennità di comparto. Le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche già effettuate a tutto il 31.12.2016 ammontano ad **€ 26.038,45**. Per l'anno 2016 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive **€ 5.243,28**.

Con la sottoscrizione del CDI in esame, le parti hanno concordato nel procedere al finanziamento della

progressione economica orizzontale per l'anno 2016 per un importo di € 2.800,00. L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avverrà a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal Regolamento sul sistema permanente di valutazione innanzi richiamato

Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili".

Art. 5 – Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

Nel presente articolo sono riportati i prospetti recanti i singoli fondi per il finanziamento degli istituti demandati alla contrattazione integrativa.

A seguito finanziamento degli istituti stabili, il fondo resosi disponibile per un importo di € 54.364,86 è stato utilizzato dalla Delegazione Trattante per il finanziamento degli istituti contrattuali previsti al comma 2 - lettere a) – d) – f) e i) dell'art. 17 del CCNL 01.04.1999. In particolare, l'importo pari ad € 46.214,686 è stato utilizzato per il finanziamento della produttività individuale e collettiva, utilizzando la disciplina indicata nel CDI anno 2014. Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999, è stato quantizzato per un importo pari ad € 61.659,85. Tali risorse sono utilizzate per il finanziamento degli incentivi previsti dalle disposizioni dettate dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e vanno verificate dai quadri economici delle opere pubbliche di competenza del Servizio Tecnico. L'erogazione dell'incentivo è disposta in conformità della disciplina approvata con il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi che disciplinano le fattispecie, con imputazione delle somme negli appositi interventi di bilancio afferenti ai fondi di rotazione appositamente istituiti.

Art. 6 – Disposizione finale

Nel presente articolo viene specificato che *"Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in contrasto con il presente accordo."*, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale eventuali discipline non previste dal presenta contratto.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Ornella Nasta

